

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 26/01/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 18/05/2016 ed estinto anticipatamente previo conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario in data 05/06/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso degli oneri non maturati. In particolare, richiamando l'art. 125-sexies TUB, richiede il rimborso delle commissioni del finanziatore, per l'importo di euro 1.359,89, sul presupposto, in conseguenza della assenza di specificità della relativa clausola contrattuale, della loro natura *recurring*; ovvero, in subordine, sempre per la stessa voce, chiede il rimborso dell'importo di euro 1.106,26; chiede altresì il rimborso dell'importo di euro 170,66 per la voce spese accessorie, e di euro 107,04, corrisposti all'intermediario a titolo di commissione di estinzione, oltre interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni *up front* riferibili ad attività e servizi esauritesi nella concessione ed erogazione del credito che, nel caso di specie, sono state effettuate dall'intermediario che ha stipulato il contratto;

- ad ogni modo, nel merito, la chiara distinzione in contratto tra commissioni *recurring* e *up front*;

- la non rimborsabilità, ai sensi degli artt. 5 e 13 del contratto, delle "commissioni del finanziatore" e delle "spese di istruttoria", in quanto riferite agli adempimenti preliminari ed

attività prodromiche alla conclusione del contratto, nonché delle “commissioni dell’intermediario del credito”, riconosciute a soggetti terzi;

- di aver redatto il conteggio estintivo in modo conforme al dettato normativo e alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e degli orientamenti del 27 marzo 2018;

- la non applicabilità al caso in esame dei principi sanciti dalla sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, poiché dettati nell’ambito di un contesto normativo diverso da quello italiano, nonché privi di efficacia diretta nei rapporti tra privati (richiama precedenti giurisprudenziali a supporto).

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

Con repliche alle controdeduzioni, il ricorrente oppone che la legittimazione passiva della resistente non potrebbe essere esclusa, dato che la stessa ha ricevuto il pagamento estintivo del finanziamento. Inoltre, precisa che le commissioni del finanziatore andrebbero a remunerare attività che non si esauriscono nella conclusione del contratto, quale la “*gestione documentale*” e i “*servizi informatici di supporto*”.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

L’intermediario resistente eccepisce in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, con riferimento alle commissioni *up front* riferibili ad attività e servizi esauritesi nella concessione ed erogazione del credito che, nel caso di specie, sono state effettuate dall’intermediario che ha stipulato il contratto. L’eccezione non merita di essere accolta in quanto questo Arbitro ha ripetutamente sancito che resta ferma l’obbligazione restitutoria del finanziatore per l’attività dell’intermediario mandatario del quale si sia avvalso.

Passando quindi al merito della controversia, essa ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’art. 125-sexies del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”, alla luce del criterio *pro rata temporis* reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1, lettera e), del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale

di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi upfront in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza *Lexitor* possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi

il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che la voce “*commissioni del finanziatore*” è qualificata dal contratto come *recurring* per la quota parte (il cui importo è indicato nella tabella presente sul frontespizio del contratto) relativa alla “*gestione del finanziamento*” con rimborso in conteggio estintivo in base al criterio proporzionale e *up front* per la quota parte relativa al perfezionamento del finanziamento; rilevato che con riferimento a un contratto simile a quello in esame, le commissioni del finanziatore sono state ritenute interamente *recurring*, rilevandosi come il riferimento ad “*attività preliminari e conclusive del prestito*” non offra, di per sé solo, elementi di valutazione sulle caratteristiche oggettive delle attività erogate (e da erogare) idonei a “*consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa*” (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016), determinandosi, in tal modo, in assenza di ulteriori specificazioni, una qualificazione delle attività svolte quali costi *up front* (ovvero preliminari e conclusivi) in via del tutto apodittica (sono *up front* le attività conclusive e preliminari del prestito);

rilevato che, anche in presenza di esemplificazioni, si è ritenuto di escludere l'applicabilità di un criterio (...) di ‘prevalenza’ delle prestazioni *up front* nell'economia contrattuale”, che, come tale, induce a desumere la sussistenza di attività (residue) di diversa natura (*recurring*), e sostenendosi quindi che “*non pare comunque possibile ritenere up front gli oneri sopportati dall'intermediario resistente per l'acquisizione della provvista*” e quindi di “*confermare la natura recurringdelle voci di costo agli “oneri acquisizione provvista” e “conversione tasso”, sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili*” (Coll. Coord. 5031/2017), entrando in gioco anche l'idoneità delle specificazioni contenute nelle relative clausole a convincere il cliente del trattarsi di prestazioni destinate anche a proseguire nel corso del rapporto;

condiderato che, nel caso concreto, è richiesto dal ricorrente il rimborso esclusivamente in relazione alla quota parte relativa alla voce “*perfezionamento del finanziamento*”, il Collegio riconosce il diritto al rimborso dell'importo di euro 1.359,88;

considerato, con riferimento alla voce “*spese di istruttoria*” che, sulla base della formulazione della clausola, esse sono qualificabili come *up front* in quanto riferite ad attività relative alla fase preliminare del prestito, il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 170,67;

condiderato, con riferimeno alla commissione per “*spese di estinzione*”, il cui addebito è presente nel conteggio estintivo, che il Collegio di coordinamento con decisione n. 5909 del 31.3.2020 ha rilevato che “*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione*”;

considerato che dal conteggio estintivo risulta che la commissione per “*spese di estinzione*” non supera l'1% del saldo residuo e che è stata applicata nel rispetto delle condizioni di legge, né il ricorrente ha provato che l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione;

considerato che, in sede di conteggio estintivo, l'intermediario ha riconosciuto a favore del ricorrente un abbuono di euro 506,16;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.024,39 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO